

PISTA POLIFUNZIONALE COMUNALE PER CICLISTI, PATTINATORI E PODISTI - VIA DEL PETTO - BITONTO. REGOLAMENTO D'USO.

Articolo 1

Utilizzo dell'impianto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo della Pista Polifunzionale comunale per ciclisti, pattinatori e podisti, ubicata in Via del Petto - Bitonto.
2. L'accesso all'impianto di cui trattasi è consentito gratuitamente a tutti, salvo quanto previsto dal successivo art. 10, nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 7:00 alle ore 21:30;
sabato: dalle ore 7:00 alle ore 20.00;
domenica: dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Chiusure: 1° gennaio, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 - 25 e 26 dicembre, Festa patronale.
3. L'utilizzo della Pista è consentito esclusivamente per la pratica del podismo, del pattinaggio su rotelle e del ciclismo, nonché per le attività ad essi correlate e, in subordine, per la preparazione fisico - atletica di altre discipline compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto e, comunque, tali da non arrecare nocimento all'integrità del patrimonio comunale, alla funzionalità dell'impianto e al regolare svolgimento delle attività sportive promosse dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 2

Accesso all'impianto

1. L'utente dovrà verificare, preliminarmente all'inizio dell'attività per la quale si utilizza la Pista polifunzionale in oggetto, l'esistenza di eventuali situazioni e/o circostanze che possano costituire impedimento allo svolgimento dell'attività medesima, nel qual caso dovrà astenersi dalla stessa, redigendo apposito verbale di constatazione.
2. Il Comune proprietario ed il concessionario della gestione si intendono sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e a cose derivanti dall'attività svolta.
3. I minori di età inferiore ai 14 anni devono essere accompagnati dal proprio tecnico o istruttore responsabile o docente/i, oppure dal genitore o da chi ne fa le veci, i quali tutti devono assicurare la loro costante presenza nella struttura ed il controllo dei minori stessi durante l'attività; il Comune - proprietario ed il concessionario della gestione non rispondono per eventuali danni a persone e a cose derivanti dalla mancata o insufficiente vigilanza dei minori suddetti; nel caso in cui venga accertata tale mancata o insufficiente vigilanza, si procederà alla segnalazione all'Autorità competente.

Articolo 3

Attività podistico – atletica

1. Per quanto attiene all'attività podistico – atletica, è consentito l'accesso esclusivamente con scarpe da running, prive di tacchetti o di altre asperità che possano arrecare danno alla pista.
2. E' fatto divieto di indossare calzature da passeggio.

Articolo 4

Divieti – Obblighi

1. È vietato agli utenti calpestare, attraversare o utilizzare il prato all'interno della Pista anche se per svolgere attività sportiva.
2. E' vietato l'utilizzo della Pista al di fuori degli orari previsti o comunque quando il cancello d'ingresso risulta chiuso; i trasgressori saranno denunciati alla competente Autorità giudiziaria.
3. L'utilizzo della Pista è vietato per attività extra – sportive, salvo quanto previsto dal successivo art. 10.
4. E' vietato fumare all'interno dell'impianto.
5. In caso di manifestazioni ufficiali riguardanti le discipline di cui all'art. 1, purché autorizzate da Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., dovrà essere presentata richiesta scritta al concessionario della gestione e al Comune. L'utilizzo dell'impianto, ed eventualmente degli spogliatoi della Piscina Comunale, sarà autorizzato d'intesa con il Comune di Bitonto – proprietario, compatibilmente con gli impegni già assunti.

Articolo 5

Divieto di accesso ai cani

1. E' vietato, altresì, l'accesso ai cani al fine di assicurare una regolare fruizione dell'impianto in condizioni di igiene e sicurezza ai sensi del D.M. 18.03.1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”, modificato ed integrato con D.M. 06.06.2005.
2. Il divieto di cui trattasi non si applica ai cani guida per soggetti non vedenti, nonché a quelli impiegati per servizio dalle Forze Armate, dalle Forze dell'Ordine e dalla Protezione Civile.

Articolo 6

Circolazione di veicoli sulla Pista

1. Sulla Pista è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo, salvo le biciclette, e l'impiego di qualunque tipo di acceleratore di andatura per la preparazione atletica.
2. E' consentito l'accesso e la circolazione, purché a velocità moderata, ai veicoli di servizio dell'Amministrazione Comunale e del concessionario della gestione per l'esecuzione di interventi manutentivi, alle motocarrozze usate per il trasporto dei disabili, nonché ai mezzi di soccorso e delle Forze dell'ordine.
3. L'utilizzo per attività di ciclismo o pattinaggio sarà regolamentato da apposita autorizzazione che prevedrà l'esclusione di qualsiasi altra attività sportiva contemporanea.

Articolo 7

Attività di personal training

È possibile svolgere all'interno dell'impianto attività di personal training rivolta sia a singoli che a gruppi di persone, dietro pagamento di corrispettivo stabilito d'intesa tra il Comune – proprietario ed il concessionario della gestione.

Articolo 8

Uso diligente dell'impianto e responsabilità per danni

1. I fruitori della Pista sono obbligati ad adottare la massima diligenza nell'uso di arredi, attrezzi e quant'altro presente nell'impianto.
2. Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, ai suoi apparati tecnici ed alle sue attrezzature è obbligato al risarcimento.
3. Del danno rispondono i singoli, nonché gli atleti in solido con le società, associazioni ed enti cui gli stessi appartengono.
4. L'accertata inosservanza delle norme e la non ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporterà l'immediato allontanamento dall'impianto.
5. Né il Comune - proprietario, né il concessionario della gestione potranno essere chiamati a rispondere per danni, sottrazioni o altri inconvenienti verificatisi in conseguenza dell'inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 9

Obbligo a carico degli allenatori, istruttori e responsabili di gruppi

Sugli allenatori, istruttori e responsabili in caso di gruppi, e sui genitori o su chi ne fa le veci in caso di minori, incombe l'obbligo di sorvegliare sull'osservanza delle disposizioni previste dal presente Regolamento, delle norme di sicurezza e delle regole di comportamento proprie dell'etica sportiva.

Articolo 10

Utilizzazione extra sportiva dell'impianto

L'impianto può essere utilizzato per eventi e manifestazioni extra sportive di interesse pubblico, negli spazi e con i mezzi predisposti a tale scopo, esclusivamente a seguito di presentazione, almeno 30 (trenta) giorni antecedenti l'evento/manifestazione, di apposita richiesta al concessionario della gestione e, per conoscenza, al Comune – proprietario, e del rilascio da parte del concessionario della gestione, sentito il Comune - proprietario, di apposita autorizzazione nella quale saranno altresì indicate tutte le condizioni economiche e le modalità d'uso dell'impianto.

Articolo 11

Sospensione dell'attività per manifestazioni

In caso di manifestazioni ed eventi autorizzati sportivi ed extra sportivi all'interno dell'impianto, il concessionario della gestione provvederà a darne comunicazione preventiva mediante esposizione al pubblico di apposito avviso o altra modalità idonea. In tali occasioni, ogni altra attività sportiva sarà sospesa.

Articolo 12

Soggetti incaricati di esercitare le funzioni di vigilanza

Le funzioni di vigilanza sul corretto uso dell'impianto sono svolte dal concessionario della gestione, con l'ausilio, se richiesto, degli Operatori della Polizia Locale e/o delle altre Forze dell'Ordine.

Articolo 13

Sanzioni per eventuali violazioni

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da specifiche disposizioni altresì violate con il comportamento contestato e fatta in ogni caso salva la competenza degli enti a cui ne è demandata l'osservanza, ferma altresì restando la responsabilità per le conseguenze civilistiche del relativo illecito, le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 (venticinque/00) e non superiore ad € 500,00 (cinquecento/00), da determinarsi in misura ridotta ai sensi di legge.

In caso di svolgimento di manifestazione extra-sportiva non autorizzata (di cui all'art.10), i trasgressori sono puniti con una sanzione da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00.

Le sanzioni sono applicate mediante ricorso al procedimento definito dalla Legge 689/81.

Articolo 14

Accettazione del Regolamento

L'accesso all'impianto di cui trattasi equivale ad accettazione, per fatto concludente, del presente Regolamento.

Articolo 15

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Articolo 16

Efficacia Regolamento e pubblicità

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della Delibera di approvazione dello stesso, e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bitonto - Sezione Amministrazione Trasparente.